



# *Corte dei Conti*

UFFICIO DI CONTROLLO  
SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
E DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE,  
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Roma,  
0004130-05/02/2015-SCCLA-  
Y30PREV-P

**All'Università di Firenze**  
**Dipartimento di scienza della terra**  
**Via La Pira, 4**  
**50121**

**FIRENZE**

**In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni di questo Ufficio.**

**IL MAGISTRATO ISTRUTTORE**  
*(Dott. ssa Giuseppa Maneggio)*  
*Firmato digitalmente*

**VISTO:**

**IL CONSIGLIERE DELEGATO**  
*(Dott.ssa Valeria CHIAROTTI)*  
*Firmato digitalmente*

RILIEVO N. DEL

**OGGETTO:** Contratto di collaborazione professionale - Dott. Giuseppe De Rosa (C.d.c. n. 1150/2015).

**OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO:**

Con riferimento al provvedimento in esame si chiede di voler fornire chiarimenti in ordine al mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 147 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, alla luce anche di quanto affermato dalla Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti che ha avuto modo di precisare che *“ancorchè sia stata espletata una procedura selettiva, occorre osservare che il divieto di rinnovo, introdotto dall'art. 1, comma 147, della legge 228/2012, deve essere inteso non soltanto con riguardo al soggetto destinatario, ma anche e soprattutto con riferimento all'oggetto della prestazione, poiché la norma mira ad evitare la ripetizione di un negozio giuridico precedentemente instaurato, seppure nuovo ed autonomo rispetto al precedente, il quale riveli l'assenza dei requisiti di straordinarietà e limitatezza nel tempo dell'esigenza dell'amministrazione”* (Cfr. deliberazioni n. 24/2011/PREV del 1 dicembre 2011, n. 26/2012/PREV del 27 novembre 2012, n.13/2013/PREV del 4 luglio 2013, n. 3/2014/PREV del 13 febbraio 2014), tenuto conto che è precedentemente giunto al controllo a questo Ufficio un contratto relativo allo stesso contraente e con attività della medesima natura nell'anno 2014.

Si osserva, peraltro, che anche l'incarico originario è stato affidato prescindendo dall'attivazione della procedura comparativa ai sensi dell'art. 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Si avverte che decorsi trenta giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli atti, fermo restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere al ritiro dell'atto.